

	<p>COMUNE DI RAVENNA Servizio Appalti e Contratti U.O. Gare e Contratti LL.PP. Piazza del Popolo, 1 Ravenna www.comune.ra.it</p>	<p>Member of CISQ Federation  CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001</p>	<p> Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p>
---	--	--	--

Fascicolo 240/2021

BANDO - DISCIPLINARE DI GARA TELEMATICA

In pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante dal 30.12.2022 al 31.01.2023.

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA VIVALDI A LIDO ADRIANO - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 ("RIGENERAZIONE URBANA") - CUP C67H20001620004 – CIG 9561312444.

La presente procedura di gara verrà svolta interamente con modalità telematica come in seguito dettagliatamente indicato.

LA PRESENTE PROCEDURA DI GARA E' AFFERENTE AD INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI dall'Unione Europea- Next Generation EU tramite le risorse del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PNRR che rientrano nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore" - Investimento 2.1.

SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 47 DEL D.L N. 77/2021 CONVERTITO IN L. N. 108/2021 IN MATERIA DI "PARI OPPORTUNITA' E INCLUSIONE LAVORATIVA NEI CONTRATTI PUBBLICI, NEL PNRR E NEL PNC".

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI RAVENNA – Codice Fiscale/P.IVA 00354730392 - Piazza del Popolo n. 1 – Ravenna – Italia.

Procedura di affidamento: procedura aperta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. sss) e dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, nel proseguo "Codice".

Tipologia: Appalto pubblico di lavori – CPV: 45233140-2 Lavori stradali.

Criterio di aggiudicazione dell'appalto: minor prezzo, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Codice, mediante ribasso sull'elenco prezzi;

Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del Codice si prevede l'**esclusione automatica** dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo art. 97 comma 2 e 2-bis, **qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci. Tale opzione non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.** Trattandosi di procedura aperta, non viene data applicazione alla disposizione di cui all'art. 1, comma 3, ultimo periodo del D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120.

Importo dell'appalto al netto di I.V.A.: € 670.724,05 come specificatamente descritto nel successivo paragrafo 3;

Modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo (*solo per gli oneri della sicurezza*) e parte a misura ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 1, lett dddd) e lett eeeee) e dell'art. 59 c. 5 bis del Codice determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara.

Responsabile del procedimento è ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del Codice, l'ing. **Valerio Binzoni** – Responsabile U.O. Strade centro/nord - Servizio Strade - Area Infrastrutture Civili -Tel 0544-482718 / E-mail: vbinzoni@comune.ra.it

DATA E ORA DI SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il giorno 31.01.2023 alle ore 12:30.

DATA E ORA DELLA PRIMA SEDUTA DI GARA: il giorno 07.02.2023 alle ore 09.00.

L'appalto è realizzato in condizioni di lavoro dignitose lungo l'intera catena di fornitura ai sensi del D.M. Ambiente del 6.06.2012- Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici.

Il progetto è soggetto alle disposizioni dei criteri minimi ambientali di cui ai DM 10.03.2020 "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde", del DM 5.02.2015 "Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano" e del DM 27.09.2017 "Criteri ambientali minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del

servizio di progettazione impianti per illuminazione pubblica.

INDICE DEL BANDO - DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DISCIPLINA ACCESSO AGLI ATTI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO
4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
6. REQUISITI GENERALI
7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA
8. AVVALIMENTO
9. SUBAPPALTO
10. GARANZIA PROVVISORIA
11. SOPRALLUOGO
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC
- 13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
16. CONTENUTO DELLA "BUSTA" TELEMATICA B – OFFERTA ECONOMICA
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA
19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. PREMESSE

Il Comune di Ravenna, in esecuzione della **Deliberazione della Giunta Comunale n. P.D. 712 del 29.12.2022** di approvazione del progetto esecutivo, nonché della determinazione **Dirigenziale del Comune di Ravenna a firma del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti** (determina a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016) pubblicata con la documentazione di gara, indice una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice, finalizzata alla conclusione del contratto di appalto in oggetto.

Il presente bando - disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ravenna, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento, ing. Valerio Binzoni, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del Codice in data 14.12.2022 ha validato il progetto esecutivo relativo ai lavori con provvedimento avente PG 258935/2022; il Dirigente del Servizio Strade, Gianluca Rizzo ha approvato lo stesso ai sensi del comma 2 dell'art. 48 del DL n. 77/2021, con determinazione dirigenziale n. 3172/2022 (PG. n. 259837 del 15.12.2022)

L'opera in oggetto è inserita nell'elenco annuale dei lavori pubblici 2022 – CUI L00354730392201900058 oltre che nel Piano Investimenti – anno 2022– Prog. 63.0 approvati con delibera C.C. n. 109 del 29/6/2021. La spesa fa carico sul cap 56002, art 531 del Piano di Investimenti 2022/2024.

Così come indicato nel referto di avvio gara del 27.12.2022 (PG 268366/2022) il progetto è conforme agli strumenti urbanistici vigenti o adottati così come previsto dal combinato disposto dell'art. 21 del Codice e dall'art. 3, comma 2 del D.M. 24.10.20114.

Non essendosi ancora perfezionato, per cause impreviste e imprevedibili, il procedimento di nomina della Direzione Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento attesta, ai sensi dell'art. 4 DM 7 marzo 2018 n. 49, di aver verificato l'effettiva disponibilità

e accessibilità dell'area e degli immobili interessati dai lavori, per cui la procedura di individuazione del contraente può essere avviata non sussistendo impedimenti al conseguente avvio dei lavori;

Luogo di esecuzione dei lavori: Lido Adriano (RA).

1.1 ACCESSO, REGISTRAZIONE ED UTILIZZO DELLA PROCEDURA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà svolta mediante apposito sistema informatico (di seguito "**piattaforma telematica**") accessibile all'indirizzo <https://appalti.comune.ra.it>. La componente della piattaforma telematica rivolta ad offrire funzionalità specifiche agli operatori economici verrà di seguito indicata anche come "**portale appalti**" nell'ambito del quale sono consultabili i seguenti manuali di istruzione per gli operatori economici stessi:

- nella sezione Informazioni - Accesso area riservata, il **manuale** Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti;
- nella sezione Informazioni - Istruzioni e Manuali, il **manuale** Guida alla presentazione di offerte telematiche.

Si precisa che è possibile accedere al Portale Appalti mediante la modalità tradizionale, scegliendo "**Accedi con Username e Password**" oppure **tramite SPID**, seguendo le istruzioni indicate nel manuale "*Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" presente nella sezione "Accesso area riservata" dello stesso Portale delle gare telematiche. Si fa presente che l'operatore economico già registrato sul Portale (quindi in possesso di username e password) potrà abilitare una persona fisica (seguendo le indicazioni di cui al paragrafo 3.8 del Manuale) ad operare sul Portale appalti per l'operatore economico stesso; tale persona fisica potrà entrare nel sistema con il proprio Spid personale.

Tuttavia si segnala di prestare attenzione a tale modalità perché il Portale appalti è strutturato in modo tale da consentire l'abilitazione ad una sola utenza (cioè una sola persona fisica) per ogni operatore economico.

Si precisa che in caso di conflitto tra le previsioni contenute nei manuali e quelle contenute nel presente disciplinare, prevalgono sempre queste ultime.

Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente **registrarsi** sul **Portale Appalti** - raggiungibile all'indirizzo sopra indicato o dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna dal banner "Portale delle gare telematiche" - cliccando su Registrati nella sezione Area Riservata.

La registrazione è effettuata una tantum e consentirà all'operatore economico l'accesso alla sua AREA RISERVATA anche in caso di partecipazione a future procedure telematiche bandite dal Comune di Ravenna. Per registrarsi regolarmente, gli operatori economici dovranno disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da indicarsi nell'apposito campo dei form di registrazione.

Qualora gli operatori, in sede di registrazione, indichino un indirizzo PEC erraneo o non funzionante oppure indichino un indirizzo di posta elettronica non certificata:

- si assumeranno l'intera responsabilità del mancato ricevimento delle notifiche di ricevuta delle proprie offerte e/o comunicazioni e/o delle notifiche delle comunicazioni della stazione appaltante tramite pec;
- il **domicilio digitale speciale dell'operatore** si intenderà eletto presso l'area comunicazioni della piattaforma;
- tutte le comunicazioni della stazione appaltante si intenderanno quindi giuridicamente valide e vincolanti per gli operatori economici anche con un solo inserimento nell'Area Comunicazioni della piattaforma riferita alla presente procedura.

Si consiglia di ultimare la registrazione al Portale in tempo utile rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Si precisa che l'operatore economico è l'unico responsabile delle informazioni e dei dati inseriti nella piattaforma telematica in fase di registrazione. Si raccomanda pertanto di verificare la correttezza di tutti i dati inseriti ed in particolare dell'indirizzo di posta elettronica certificata. In caso di errore, come sopra indicato, gli operatori economici offerenti non potranno ricevere PEC di notifica di avvenuto inserimento di comunicazioni e/o richieste della stazione appaltante nell'area comunicazioni del Portale e non potranno ricevere la notifica di corretto recepimento dell'offerta alla piattaforma telematica.

Con il completamento della registrazione gli operatori economici accetteranno integralmente le Regole di utilizzo della piattaforma telematica visionabili nelle pagine del Portale dopo la compilazione dei form richiesti per la registrazione.

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, per tutte le problematiche inerenti la registrazione a sistema e gli aspetti informatici relativi al caricamento e/o trasmissione delle offerte potranno rivolgersi al Call Center tramite:

- **Tel. 0422 267755 nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,30**
- **mail: service.appalti@maggioli.it**
- **oppure tramite la sezione del portale "Assistenza tecnica".**

Si fa presente che:

- in caso di partecipazione alla gara di soggetti di cui all'articolo 45, co. 2, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, il **consorzio sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, anche da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara;

- in caso di partecipazione alla gara di operatore economico costituito da imprese riunite o da riunirsi nelle forme di cui all'articolo 45, co. 2, lettere d), e), f) e g) del Codice dei Contratti, **l'impresa indicata come mandataria/capogruppo sarà l'unico soggetto che potrà operare nella piattaforma telematica**, fermo restando che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove richiesto, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento temporaneo di imprese (di seguito, "R.T.I." o "R.T."), il consorzio o il Gruppo Europeo di Interesse Economico (di seguito, "G.E.I.E.").

1.2 PRESENTAZIONE DI OFFERTA

Una volta eseguita la registrazione l'operatore dovrà **accedere alla propria AREA RISERVATA, selezionare la gara oggetto del presente disciplinare** (identificabile tramite l'oggetto e/o il codice CIG) e procedere alla presentazione dell'offerta seguendo le indicazioni contenute al paragrafo 4 della "Guida alla presentazione di offerte telematiche".

Nel caso di partecipazione in R.T.I. la mandataria, giungendo alla videata 'Forma di partecipazione' dovrà indicare 'Sì' al quesito "L'impresa partecipa come mandataria di un raggruppamento temporaneo?" e proseguire con le informazioni richieste riguardanti gli altri operatori costituenti il raggruppamento.

Gli operatori economici, dopo aver correttamente presentato offerta tramite il portale appalti, riceveranno una PEC di conferma, all'indirizzo indicato in sede di registrazione / profilazione, dell'avvenuta ricezione dell'offerta stessa e del relativo numero di protocollo.

1.3 DOTAZIONE INFORMATICA PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

Si precisa che per la partecipazione alla presente procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica è necessario che tutti gli operatori interessati siano in possesso della **dotazione informatica** (hardware e software) indicata al paragrafo 2 del Manuale Modalità e tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti".

Fra le altre cose si segnala, in particolare, la necessità di essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di utilizzare, da parte di un legale rappresentante o procuratore del soggetto che intenda partecipare alla procedura, una firma digitale generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato e accreditato ai sensi del REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 e dell'art. 29 del Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 s.m.i.

Si precisa che il sistema, pur accettando anche formati diversi, è in grado di verificare automaticamente la validità della firma all'atto dell'inserimento della documentazione, e segnalare all'offerente l'eventuale invalidità, solo se viene utilizzato il formato di firma digitale CADES (.p7m).

Tutta la documentazione caricata nella piattaforma telematica (dichiarazioni, documenti e offerte) dagli operatori economici relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, verranno considerati come carenti di sottoscrizione qualora siano firmati con certificati di firma digitale non validi, scaduti o rilasciati da organismi non inclusi nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'AgID.

Gli operatori economici al momento del caricamento delle offerte sul portale appalti dovranno rispettare i limiti dimensionali, sia dei singoli file che per l'insieme dei file relativi ad una intera busta, indicati nel portale stesso (per i singoli file il limite è di 50 MB mentre l'intera busta telematica il limite è di 100 MB). **In ogni caso si raccomanda, al fine di evitare appesantimenti nell'attività di caricamento, di scegliere formati grafici e risoluzioni tali da rendere i file di dimensioni contenute.**

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI, COMUNICAZIONI E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI

La **documentazione di gara** comprende gli **Elaborati Progettuali** che compongono i progetti esecutivi posto a base di gara approvato dalla deliberazione della Giunta Comunale citata nelle premesse, nonché il presente **Bando - Disciplinare di gara** e relativi allegati, vale a dire:

- **Modello 1-** Istanza di partecipazione alla gara (d'ora in poi **Mod. 1**)
- **Modello 1-bis**_per RTI costituende (d'ora in poi **Mod. 1-bis**) ;
- **Modello 1-ter**_per Avvalimento (d'ora in poi **Mod. 1-ter**);
- **Modello 2**_Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) conforme al modello pubblicato sulla GURI n. 170 del 22/7/16 (d'ora in poi **Mod. 2- DUGE**) ;
- **Modello 3**_Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice ed art. 85 del d.lgs. 159/2011 (d'ora in poi **Mod. 3**);
- **Modello 3bis**_Dichiarazioni personali legali rappresentanti e dei titolari effettivi (d'ora in poi **Mod. 3-bis**);
- **Modello 4**_Dichiarazioni integrative al DGUE ai sensi dell'art. 80 commi 4 e 5 Codice (d'ora in poi **Mod. 4**);
- **Modello 4-bis**_dichiarazioni personali dei soggetti di cui all'art 80 co. 3 del Codice (d'ora in poi **Mod. 4-bis**);
- **Modello 5**_ presentazione del concorrente (da inserire nella busta B-Offerta economica);
- **Modello per l'attestazione dell'assolvimento della imposta di bollo**;

ed inoltre:

- il **Protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici**, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243):
- il **Modello per la giustificazione dei prezzi**, la cui compilazione verrà richiesta all'operatore economico sottoposto a verifica di anomalia dell'offerta.

Non si è predisposto un “Modello per la presentazione dell’offerta economica” in quanto gli operatori economici dovranno caricare il ribasso offerto, i costi della sicurezza aziendali ed il costo della manodopera direttamente sugli appositi form del portale appalti.

La suddetta documentazione di gara è disponibile sul Portale appalti (raggiungibile dalla Home page del sito istituzionale del Comune di Ravenna “cliccando” su “Bandi , Concorsi” e successivamente su “Portale delle gare telematiche- bandi e avvisi soggetti al d.lgs. 50/2016”), nella sezione dedicata alla presente procedura nella quale è altresì presente il link per accedere agli atti della procedura pubblicati ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D. lgs. 50/2016

I documenti informatici pubblicati costituenti il progetto, sono conformi a quelli approvati con la delibera di Giunta Comunale di approvazione del progetto di cui in premessa, disponibili ai seguente link:

<https://cloud.comune.ra.it/owncloud/s/giHAWHnA71KxLrA>

sia in formato pdf sia p7m, anche se solo questi ultimi (firmati digitalmente) hanno valore legale e prevalgono in caso di discrasia su quelli in formato pdf.

2.1 AVCPass

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa dell’ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, attraverso l’utilizzo della BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno **registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.**

Il servizio **Fascicolo Partecipazione** è l’applicazione dedicata agli Operatori Economici del sistema FVOE.

Il servizio, previa registrazione, consente l’inserimento del CIG della procedura di affidamento cui l’Operatore Economico intende partecipare e **rilascia il “PASSOE”,** il documento che rappresenta lo **strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori,** da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Si rinvia anche a quanto precisato al successivo paragrafo 7.1.2

2.2 Informazioni e chiarimenti

É possibile richiedere chiarimenti e formulare quesiti sulla presente procedura **esclusivamente tramite la piattaforma telematica entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,** sempre mediante **la piattaforma telematica.**

È possibile ottenere **chiarimenti di natura amministrativa** contattando i seguenti referenti dell’U.O. Gare e Contratti: tel 0544-482267 e/o tel. 0544-482078 e/o tel. 0544-482122, qualora sussistano effettive difficoltà e/o incertezze interpretative della disciplina di gara e delle modalità di compilazione dei documenti allegati (modelli dichiarativi) al presente disciplinare.

È possibile ottenere chiarimenti di carattere tecnico sul presente appalto rivolgendosi al RUP della gara, **ing. Valerio Binzoni 0544-482718– vbinzoni@comune.ra.it.**

Le risposte della stazione appaltante alle richieste di chiarimenti saranno comunicate agli operatori **esclusivamente tramite il Portale Appalti.**

2.3 Comunicazioni fra Stazione Appaltante ed Operatori Economici – disciplina dell’accesso agli atti

2.3_A - Gara telematica

L’indirizzo PEC indicato dagli operatori economici offerenti al momento della profilazione / registrazione nel portale appalti sarà quello utilizzato dalla stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 6, del d.lgs. 50/2016, per le comunicazioni di cui ai commi 2-bis e 5 del medesimo articolo 76 del Codice.

Trattandosi di gara telematica, le comunicazioni della stazione appaltante relative alla procedura di appalto in oggetto - comprese anche le comunicazioni di cui all’art. 76, commi 2-bis e 5, del d.lgs. 50/2016 – saranno effettuate agli operatori principalmente tramite il portale appalti e saranno da questi visibili e reperibili nell’area riservata (ossia l’area visibile dopo l’inserimento dei codici di accesso) del portale appalti stesso. In ogni caso, per tutte le comunicazioni e richieste inoltrate dalla

stazione appaltante agli operatori economici offerenti tramite il portale appalti, comprese anche le comunicazioni di cui al periodo precedente, sarà spedito anche un **avviso tramite PEC**, all'indirizzo indicato dall'operatore al momento della profilazione / registrazione, che informerà gli operatori stessi dell'avvenuta immissione nel portale appalti di comunicazioni e/o richieste e dei relativi oggetti. Al riguardo è compito e responsabilità degli operatori economici registrare con tempestività nel portale appalti (entrando nell'Area riservata, nell'Area personale, sezione "Profilo" - "I tuoi dati") i nuovi indirizzi PEC in caso di intervenute modifiche degli stessi non potendo imputare alla stazione appaltante nessuna responsabilità in caso di mancati recapiti delle comunicazioni a causa di invii di PEC ad indirizzi non più validi.

La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di malfunzionamenti del portale appalti od in altri casi particolari, di effettuare una o più delle comunicazioni inerenti la presente procedura di affidamento, comprese le comunicazioni di cui sopra, mediante PEC agli indirizzi riportati nei certificati CCIAA degli operatori economici.

Si ribadisce che le comunicazioni saranno comunque sempre visibili nell'Area riservata del portale appalti (nell'Area personale, sezione "Servizi" - "Comunicazioni") e, pertanto, si raccomanda all'operatore economico di prendere sistematicamente visione, anche nell'ambito delle specifiche pagine relative alla presente procedura, al fine di monitorarne l'avanzamento.

Si invitano gli operatori economici ad utilizzare, per tutte le **comunicazioni alla stazione appaltante**, esclusivamente l'apposita funzionalità del portale appalti presente nella sezione relativa alla presente procedura di affidamento. Tale modalità offre agli operatori economici tutte le garanzie di un invio tramite PEC, in quanto, successivamente alla trasmissione della comunicazione il portale invierà automaticamente all'operatore economico una notifica via PEC di avvenuta ricezione con indicazione anche del protocollo acquisito dalla comunicazione stessa.

Il portale appalti invia le PEC automatiche di notifica dell'avvenuta ricezione delle offerte dalla casella "noreply_gare@pec.comune.ra.it" e le PEC automatiche di notifica dell'avvenuta ricezione delle comunicazioni successive dalla casella "noreply_gare@pec.comune.ra.it". **SI INVITANO GLI OPERATORI A NON INVIARE DIRETTAMENTE PEC A TALI CASELLE (NOREPLY) ESSENDO LE STESSE ADIBITE ESCLUSIVAMENTE ALLE NOTIFICHE AUTOMATICHE DEL PORTALE APPALTI. ALLE EVENTUALI PEC INVIATE DAGLI OPERATORI ECONOMICI DIRETTAMENTE A TALI CASELLE NON POTRA' ESSERE PERTANTO ATTRIBUITO NESSUN VALORE LEGALE.**

Qualora un operatore economico si trovasse nell'impossibilità di inviare la propria offerta tramite il portale appalti dovrà contattare l'assistenza con le modalità sopra indicate alla sezione "Accesso, registrazione ed utilizzo della piattaforma telematica" delle presenti Premesse ed, eventualmente, segnalare il malfunzionamento al RUP e agli altri contatti indicati nel disciplinare di gara.

Qualora un operatore economico si trovasse nell'impossibilità di inviare comunicazioni tramite il portale appalti a causa di malfunzionamenti dello stesso potrà inviare una PEC al seguente indirizzo: **contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it**

2.3_B – indicazioni generali

Le pubblicazioni degli atti della presente procedura di affidamento e di quelli della successiva fase esecutiva ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016 (con la sola eccezione degli atti di esclusione di concorrenti contenenti dati giudiziari o altri dati personali non divulgabili ai sensi della vigente normativa che saranno comunicati solo ai diretti interessati), **saranno effettuate nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante** (al percorso: <https://www.comune.ra.it/> – sezione "Bandi e concorsi" – "Riepilogo contratti per anno con le info ex art. 1 co. 32 primo periodo legge 190/2012 e relativi atti ex art. 29 d.lgs. 50/2016 della presente procedura") **raggiungibile al seguente link diretto:**

<https://extranet.comune.ra.it/opengovweb/ravenna/entrypoint190.aspx?id=20229561312444>

Per gli atti soggetti a comunicazione d'ufficio ai sensi dell'art. 76 commi 2-bis e 5 del d.lgs. 50/2016, della pubblicazione nella suddetta sezione del sito internet della stazione appaltante ne sarà data specifica comunicazione agli operatori individuati nello stesso quinto comma del citato art. 76 tramite il portale appalti con notifica via PEC all'indirizzo indicato dagli operatori al momento della registrazione al sistema.

Per gli altri atti della procedura di affidamento non soggetti a comunicazione d'ufficio ai sensi dell'art. 76 commi 2-bis e 5 del d.lgs. 50/2016 (come a titolo esemplificativo il *provvedimento di nomina della commissione giudicatrice* in caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'eventuale *provvedimento di attestazione di efficacia dell'aggiudicazione* nel caso di adozione dell'aggiudicazione prima della verifica dei prescritti requisiti ex art. 32 comma 7 del d.lgs. 50/2016, l'*avviso di esito di gara* di cui all'art. 1 comma 2 ultimo periodo del DL 76/2020e s.m.i. in caso di procedure negoziate) **è onere degli operatori economici** consultare la suddetta sezione del sito internet della stazione appaltante con frequenza per rimanere tempestivamente aggiornati. Pertanto, come sarà ribadito anche al successivo paragrafo 2.3_C, **la conoscenza legale di questi atti** si presume avere decorrenza dalla relativa data di pubblicazione degli stessi nella sezione amministrazione trasparente.

In conseguenza di quanto sopra - essendo chiarita nel presente disciplinare di gara la modalità di pubblicazione dei suddetti atti relativi alla presente procedura - **viene richiesto agli operatori economici di accettare esplicitamente nell'istanza di partecipazione alla presente gara le suddette modalità di comunicazione e pubblicazione** degli atti della procedura da parte della stazione appaltante.

Inoltre, gli operatori economici dovranno presentare le eventuali istanze di accesso alla documentazione istruttoria, acquisita agli atti della stazione appaltante, richiamata o su cui si fondano gli atti oggetto di pubblicazione con tempestività a decorrere

dal momento della relativa pubblicazione nelle forme sopra indicate (si veda in proposito quanto precisato al successivo paragrafo 2.3_C).

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di profilazione sul portale, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite il portale appalti ovvero tramite l'indirizzo PEC contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it e l'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella profilazione sul portale appalti.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

2.3_C – indicazioni relative ad eventuali accessi agli atti

Richiamata la sentenza 12/2020 dell'Adunanza Plenaria nella quale – **ai fini della decorrenza del termine di impugnazione – a parere del Collegio rilevano:**

- a) le regole che le Amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare in tema di *'Informazione dei candidati e degli offerenti'*;
- b) le regole sull'accesso informale (contenute in termini generali nell'art. 5 del d.P.R. n. 184 del 2006), esercitabile – anche quando si tratti di documenti per i quali la legge non prevede espressamente la pubblicazione - non oltre il termine previsto dall'art. 76, prima parte del comma 2, del 'secondo codice';
- c) le regole (contenute nell'art. 29, comma 1, ultima parte, del 'secondo codice') sulla pubblicazione degli atti, completi dei relativi allegati, *'sul profilo del committente'*, il cui rispetto comporta la conoscenza legale di tali atti, poiché l'impresa deve avere un comportamento diligente nel proprio interesse.

Con la citata sentenza l'Adunanza Plenaria ha affermato i seguenti principi di diritto:

- a) *il termine per l'impugnazione dell'aggiudicazione decorre dalla pubblicazione generalizzata degli atti di gara, tra cui devono comprendersi anche i verbali di gara, ivi comprese le operazioni tutte e le valutazioni operate dalle commissioni di gara delle offerte presentate, in coerenza con la previsione contenuta nell'art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016;*
- b) *le informazioni previste, d'ufficio o a richiesta, dall'art. 76 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella parte in cui consentono di avere ulteriori elementi per apprezzare i vizi già individuati ovvero per accertarne altri, consentono la proposizione non solo dei motivi aggiunti, ma anche di un ricorso principale;*
- c) *la proposizione dell'istanza di accesso agli atti di gara comporta la 'dilazione temporale' quando i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta;*
- d) *la pubblicazione degli atti di gara, con i relativi eventuali allegati, ex art. 29 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è idonea a far decorrere il termine di impugnazione;*
- e) *sono idonee a far decorrere il termine per l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione le forme di comunicazione e di pubblicità individuate nel bando di gara ed accettate dai partecipanti alla gara, purché gli atti siano comunicati o pubblicati unitamente ai relativi allegati.*

In relazione a quanto sopra richiamato **si forniscono le seguenti precisazioni in merito alle tempistiche cui gli operatori economici dovranno attenersi nel caso in cui intendano proporre istanze di accesso** alla documentazione istruttoria acquisita dalla stazione appaltante o ad atti endoprocedimentali che non sono stati oggetto né di pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante né sono stati trasmessi unitamente alle comunicazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice.

In particolare gli operatori economici interessati **sono tenuti a proporre le eventuali istanze di accesso** alla suddetta documentazione o atti non pubblicata/i o non trasmessa/i **entro 15 giorni decorrenti:**

- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli atti soggetti alle comunicazioni d'ufficio ai sensi dell'art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice, **dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione di questi ultimi tramite il portale appalti (con relativa notifica via PEC della comunicazione stessa);**
- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all'adozione degli atti **non soggetti** alle comunicazioni d'ufficio, ma pubblicati su sito internet del Comune, dalla data di pubblicazione di questi ultimi nella sezione

amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante di cui al precedente paragrafo 2.3_B (dalla quale, relativamente alla presente procedura, si assume decorrere la piena conoscenza legale).

Quindi, a titolo esemplificativo e fatto salvo quanto prescritto dall'art. 53 del Codice, potrà essere presentata richiesta di accesso:

- alla proposta di aggiudicazione del RUP e/o alle giustificazioni presentate dall'aggiudicatario (essendo prodromici all'adozione dell'aggiudicazione) entro il termine di 15 gg. decorrente dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 76 comma 5 lettera a) del Codice;
- ai documenti acquisiti a comprova dei requisiti, prodromici all'adozione dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione, entro il suddetto termine di 15 gg. con decorrenza dalla pubblicazione dell'attestazione di efficacia dell'aggiudicazione nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante.

Il termine di cui sopra (15 giorni) si ritiene, anche alla luce di quanto sopra disciplinato e chiarito, incidente sul termine di decadenza dell'art 120 c.p.a. ed è individuato estendendo analogicamente il termine previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice per la pubblica amministrazione. Tale limite temporale, come hanno osservato diverse pronunce giurisprudenziali (tra le quali TAR Catanzaro Sez I 22/02/2021 n.359), risulta imprescindibile per evitare che il termine di impugnazione sia rimesso alle iniziative di ostensione (consapevoli o meno) dell'operatore economico con inaccettabili conseguenze di incertezza sulla stabilità degli atti della procedura di evidenza pubblica e di conseguenza sui tempi del contratto.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI ED IMPORTO

Nell'ambito delle Misure di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2, Investimento 2.1 del PNRR che prevede "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", l'intervento in oggetto riguarda la *riqualificazione di Piazza Vivaldi* per una estensione di circa mq 2550,00. Il progetto prevede il completo rifacimento della fondazione e della relativa sovrastruttura per la nuova pavimentazione in pietra naturale, evidenziando con cambi di materiale o differente posa dello stesso, le diverse funzioni dello spazio-piazza, la realizzazione di un palco per la trasformazione della piazza in un hub idoneo ad accogliere eventi musicali e teatrali, il mantenimento dei filari di pini con l'ampliamento della fascia verde esistente per la creazione di micro parchi e la sostituzione dell'impianto di pubblica illuminazione con apparecchi a led.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale D'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti posti a base di gara e di quanto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario.

3.1. L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto lo stesso già rappresenta un intervento singolo per tipologia di prestazioni e funzionalità e pertanto funzionalmente ed economicamente non è ulteriormente suddivisibile.

3.2 L'intervento complessivamente si compone delle seguenti lavorazioni con i seguenti importi:

Lavorazioni	Cat.	Importo in euro (comprensivo degli oneri sulla sicurezza)	%(sull'importo totale a base di gara)	Indicazioni ai fini della gara			
				Prev. o Scorpor.	Qualif. Obbligatoria	SIOS	Avvalimento
Strade autostrade ponti viadotti ferrovie metropolitane	OG3	670.724,05	100%	P	SI	NO	SI

Si precisa che l'importo della categoria prevalente **OG3** comprende lavorazioni riconducibili alle categorie di lavorazioni **OG10 "Opere di pubblica illuminazione"** e **OS24 "Verde e arredo urbano"** che, in quanto singolarmente di importo inferiore ad € 150.000= e con incidenza percentuale inferiore del 10% dell'importo dei lavori in appalto, non rilevano ai fini delle qualificazioni e possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la rispettive categorie, bensì con la qualificazione nella categoria prevalente stessa.

Sul possesso dei requisiti di idoneità tecnica, capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa si rimanda al successivo paragrafo 7.

3.3 Finanziamento.

I lavori sono finanziati totalmente dall'Unione Europea- NextGeneration EU tramite le risorse del PNRR come da decreto Interministeriale di assegnazione delle risorse del 30.12.2021 e successivo decreto del 04.04.2022 di scorrimento delle opere ammesse e non finanziate dal decreto interministeriale del 30/12/2021.

3.4 L'importo del presente appalto ammonta complessivamente ad € 670.724,05=, Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi, di cui € 12.154,81= per oneri per la sicurezza da PSC, non soggetti a ribasso d'asta, per cui l'importo a base d'asta (importo soggetto a ribasso d'asta) è pari ad €. 658.569,24=.

Si precisa che ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Capitolato Speciale di Appalto, la Stazione appaltante si riserva il diritto potestativo di richiedere all'aggiudicatario dell'appalto l'esecuzione delle prestazioni opzionali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice dei Contratti, per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al **10%** (DIECI per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti e che in tal caso l'appaltatore sarà obbligato a darvi seguito mentre nel caso in cui la stazione appaltante decida di non richiederle l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo compensativo. Questa possibilità di modificazione del contratto non dovrà in ogni caso essere relativa a nuove lavorazioni per le quali sia necessario determinare nuovi prezzi (art. 40 del CSA) e qualora le modifiche di dettaglio attengano a più categorie di lavori il limite del 10% dovrà essere rispettato anche con riferimento a ciascuna categoria così come prevista nei progetti ed adeguata poi con i valori di contratto.

Pertanto l'importo comprensivo della suddetta opzione, ai sensi dell'art. 35 comma 4, del Codice è pari ad **€. 737.796,46=**.

Tuttavia ai fini delle qualificazioni richieste rilevano gli importi al netto della suddetta opzione di cui alla tabella del precedente punto 3.2.

3.5 Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del Codice, come specificato nell'elaborato R_1013 "Quadro incidenza manodopera", il costo della manodopera è pari a circa il **18,23%** dei lavori soggetti a ribasso d'asta.

3.6 Il contratto sarà stipulato **a corpo e misura** ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) ed eeeee) e dell'art. 59 c. 5 bis del Codice, **di cui a misura euro 658.569,24 ed euro 12.154,81 a corpo per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta).**

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

L'eventuale **revisione dei prezzi** di contratto potrà essere riconosciuta nei termini di cui all'art. 29 comma 4 del DL 4/2022 alle condizioni e secondo le modalità descritte all'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto (Elaborato – **Capitolato speciale di appalto - Norme contrattuali - Codice Elaborato R_1021**).

3.7 Vincoli esecutivi e particolari condizioni di appalto.

Gli operatori economici, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno dichiarare l'impegno ad accettare:

1) **la rimodulazione del cronoprogramma inviato al Ministero dell'Interno** ed il rispetto dei vincoli e delle tempistiche previste nell'**atto d'obbligo** connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno che prevede: la stipula del contratto entro il 30/7/2023; la realizzazione di almeno il 30% dei lavori (SAL) entro il 30/9/2024 e l'emissione del certificato di collaudo entro il 31/3/2026, in relazione alla necessità di rispettare le tempistiche imposte per l'ottenimento dei fondi PNRR a finanziamento del presente appalto;

2) **l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza** – ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016 - anche nelle more della verifica dei requisiti, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett a) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120. In ogni caso l'amministrazione si riserva di chiedere la stipula del contratto nei giorni immediatamente successivi al decorso del termine dilatorio (cd. "stand still"); in caso di mancata disponibilità alla stipula, l'aggiudicatario incorrerà in grave responsabilità precontrattuale, con possibile revoca dell'aggiudicazione in danno.

3) **i vincoli di cui all'art. 11 del CSA_Cod. Elaborato R_1021, ed in particolare, di impegnarsi a garantire sia per sé che per i propri eventuali appaltatori che l'esecuzione delle opere sarà conforme:**

- alle Norme tecniche di costruzione, pubblicate in GU il 20.02.2018 e relative Circolari applicative emesse dal MIT in vigore;
- al progetto ed in particolare a quanto ivi previsto con riferimento ai Criteri Ambientali Minimi di cui: al D.M. 10 marzo 2020 - Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde; al D.M. 27 settembre 2017 - Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica; al D.M. 5 febbraio 2015 - Criteri ambientali per la progettazione e la realizzazione di spazi ricreativi e di sosta e per l'acquisto di articoli di arredo urbano destinati al contatto diretto con le persone, così come descritto nell'elaborato R_1017 "Criteri ambientali minimi";
- a quanto previsto nell'**elaborato R_1014- Relazione DNSH**: secondo le schede n. 5 "Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici"; n. 18 "Realizzazione infrastrutturale per la mobilità personale, ciclistica" e n. 28 "Collegamenti terrestri e illuminazione stradale", elaborate a seguito di **"Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche"** di cui alla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del MEF ed essendo consapevole che il Comune di Ravenna, in quanto ente attuatore, è tenuto al rispetto degli obblighi così come specificati all'articolo 3 dell'atto di adesione ed obbligo, nonché al rispetto dell'articolo 17, Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

4) che la **responsabilità della produzione/detenzione di rifiuti speciali** eventuali, che dovessero prodursi nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto, **rimane totalmente a carico dell'appaltatore** e che rimangono a capo dell'appaltatore non solo le operazioni di recupero, trasporto e corretto smaltimento degli eventuali rifiuti prodotti, ma anche gli adempimenti amministrativi attribuiti dal D.Lgs. 152/2006 al produttore/detentore. La Stazione appaltante declina ogni responsabilità

derivante dal mancato rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti e precisa che le previsioni di cui al presente punto verranno inserite nel contratto di appalto.

5) nell'ambito delle lavorazioni oggetto del presente appalto sono o potrebbero essere presenti attività riconducibili a quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012 quali:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto terzi
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi.

La realizzazione delle stesse deve quindi essere effettuata da operatori economici iscritti alle white list di cui al comma 52 del medesimo articolo (DPCM 18.04.2013). Qualora le suddette prestazioni lavorative previste dall'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, siano affidate in subappalto e/o tramite sub contratto, l'appaltatore dovrà indicare, prima della loro esecuzione, chi eseguirà le prestazioni medesime. Per tutti i contratti o subcontratti che prevedano lavorazioni per le quali l'art. 1 comma 53 della legge 190/2012 richiede l'iscrizione alla white list, prima del deposito del contratto di subappalto o della comunicazione dei sub-contratti che non sono subappalti, è obbligo dimostrare l'iscrizione del subappaltatore alla white list.

6) che ai sensi dell'art. 17 del Capitolato speciale di appalto, considerata la forte vocazione turistica e le caratteristiche di traffico dell'area oggetto dell'intervento, **i lavori nel periodo estivo potranno essere sospesi interamente o parzialmente, a insindacabile giudizio del RUP, nel periodo compreso tra il 1 maggio e il 30 settembre**, con conseguenziale smobilitazione dell'area di cantiere predisposta, fermo restando la necessità dell'esecuzione di tutte le lavorazioni necessarie atte a garantire la fruibilità in sicurezza, senza che l'appaltatore abbia diritto a vantare alcun compenso o indennità aggiuntiva rispetto a quanto dovuto contrattualmente per le lavorazioni eseguite o ancora da eseguire;

4. TEMPO UTILE PER ULTIMARE I LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori (art. 14 del CSA).

Nel calcolo dei termini di cui sopra è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del DI 77/2021 qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un **premio di accelerazione**, determinato con le modalità di cui all'art. 14 del Capitolato speciale di appalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, come modificato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020, **qualora il consorziato designato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, quest'ultimo è tenuto ad indicare anch'esso in sede di offerta i consorziati per i quali concorre.**

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le eccezioni disposte dai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del Codice.

Si puntualizza che, ai sensi dell'art. 110 comma 4 del Codice dei Contratti - così come modificato dall'art. 2, comma 1, della legge n. 55 del 2019, poi dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019, in attuazione della delega conferita dall'art. 1 della legge n. 155 del 2017 - alle imprese che hanno depositato la domanda di ammissione al concordato preventivo

di cui all'articolo 40 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" di cui al D. Lgs. 12.1.2019 n. 14 , si applica l'articolo 95 del dello stesso "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

Ai sensi dell'art. 95, commi 3, 4, 5 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", **successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo, la partecipazione a procedura di affidamento a contratti pubblici deve essere autorizzata dal competente Tribunale.**

Dopo il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del Commissario Giudiziale, ove nominato.

L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Fermo restando quanto sopra, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in un raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed il momento del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, previsto dall'articolo 47 dello stesso codice, è **sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto.**

L'autorizzazione a partecipare alle gare autorizzata dal giudice delegato, trattandosi di un requisito di ammissione, **ricade nell'ambito di applicazione del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice dei Contratti, fermo restando che tale autorizzazione deve essere antecedente al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare la domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono **cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice**. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato **incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165** a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono **esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano **oltre 50 (=cinquanta) dipendenti**, nel caso di **omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta**, di copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, **con attestazione della sua conformità** a quello eventualmente **già trasmesso** alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità **ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione** alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (**art. 47 comma 2 del decreto legge n. 77 del 2021**). Si evidenzia in proposito che il decreto del 29 marzo 2022, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e a Famiglia pubblicato sul sito internet del Ministero in data 17/5/2022, come da comunicato del 28/5/2022 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 124 del 28.05.2022, ha definito le modalità e le tempistiche per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private con più di 50 dipendenti.

Tenuto conto di quanto previsto dal **Parere MIMS 15 giugno 2022, n. 1366**, si precisa che anche le eventuali imprese consorziate esecutrici o imprese ausiliarie (rispettivamente in caso di consorzi o in caso di avvalimento) debbano presentare il rapporto periodico riferito alla propria azienda, atteso che secondo giurisprudenza costante, il possesso dei requisiti generali di partecipazione è richiesto anche in capo alle stesse. Diversamente, l'obbligo di presentare, al momento dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico a pena di esclusione non operi per l'impresa cooptata, atteso che essa assume un ruolo nella sola fase esecutiva della gara e che l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di ordine generale non è previsto ai sensi dell'art. 92, comma 5, del DPR 207/2010.

Ai sensi dell'art. 47 comma 4 ult. Periodo del decreto legge n. 77 del 2021, il concorrente **si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:**

- una quota pari al 30% di occupazione giovanile;

- una quota pari al 10,5% di occupazione femminile,

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali da calcolarsi secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (*Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309.

Ai sensi dell'art. 47 comma 6 del decreto legge n. 77 del 2021, **sono esclusi** dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a 15 (=quindici) e non superiore a 50 (=cinquanta)**, che nei **dodici mesi** precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, **la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.**

7. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICO FINANZIARIA (QUALIFICAZIONE)

7.1 I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti indicati ai successivi punti 7.1.1 e 7.1.2:

7.1.1 Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per territorio ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (*e-Certis*). In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all'art 49 del Codice, tale requisito deve essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito.

7.1.2 Requisiti di qualificazione

Per quanto riguarda le lavorazioni relative alla categoria prevalente OG3 si richiede il possesso di attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi dell'art. 61 e dell'Allegato A del Regolamento e dell'art. 63, comma 1 dello stesso Regolamento la qualificazione nella categoria OG3 con classifica adeguata ai lavori da assumere.

Per quanto riguarda tale categoria si puntualizza che trattandosi di categoria prevalente non è ammesso il subappalto qualificatorio.

omissis "Subappalto qualificatorio"

Si rammenta che in applicazione dell'art. 216 comma 14 del Codice, in attesa dell'adozione delle linee guida ANAC di cui all'art 83 comma 2 secondo periodo del Codice, alla presente procedura si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla

Parte II Titolo III (artt. da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese), nonché gli allegati e le parti ivi richiamate del Regolamento di cui al DPR 207/2010 (in seguito anche solo Regolamento).

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento. Si precisa che in caso di RTI verticali o orizzontali, la previsione di cui all'art. 61 comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 - secondo cui la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto si applica anche alle imprese raggruppate a condizione che le stesse siano qualificate per una classifica pari almeno ad un quinto dell'importo dei lavori della categoria di lavori per la quale occorre dimostrare di essere qualificati e per la quale si invoca l'estensione della portata abilitante dell'attestazione SOA (Tar Campania, Napoli, l.16 luglio 2020, n. 3158 con richiamo a Consiglio di Stato, V, 28 giugno 2018, n. 3993 ed anche delibera ANAC n. 45 del 22 gennaio 2020).

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono **inammissibili** le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere acquisiti, ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del Codice e della delibera attuativa dell'ANAC n. 464 del 27 luglio 2022, tramite la **BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici)** gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico).

In relazione alla verifica, la stazione appaltante richiede all'operatore economico sottoposto a verifica i soli documenti in sua esclusiva disponibilità **e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori**, necessari per la comprova dei requisiti, intesi quali mezzi di prova ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. n. 50/2016, richiedendo che siano resi disponibili **nel Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE**.

Si precisa che:

a) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti indicati nella delibera n. 464 del 27 luglio 2022 avviene ai sensi dell'art. 81 comma 1 del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e nello specifico mediante il Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE, fermo restando per l'obbligo per l'OE di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente;

b) tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si precisa che, come previsto al paragrafo 2 del **Comunicato del Presidente ANAC del 16 novembre 2022** e dall'articolo 9, comma 2, della delibera ANAC n. 464/2022, *in via transitoria*, con riferimento all'acquisizione e alla verifica dei dati e dei documenti a comprova dei requisiti generali non disponibili nel FVOE, la stazione appaltante provvederà secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

7.2 Prescrizioni stabilite a pena di esclusione per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi.

Requisito di idoneità professionale

7.2.1 Il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 7.1.1 (iscrizione alla CCIAA) deve essere posseduto:

a) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, **da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o aderenti al contratto di rete;**

b) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art 45 comma 2 lett b) e c) del Codice deve essere posseduto **dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.**

7.2.2. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di concorrenti, di tipo **orizzontale**, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente punto 7.1.2 sono richiesti nella misura minima del 10% da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda dimostrando cumulativamente il raggiungimento del requisito ed il rispetto della corrispondenza sostanziale tra la quota di requisito posseduta da ciascuna impresa (mandataria o mandante) e la quota di lavorazioni/prestazioni rispettivamente assunta. Non si richiede il possesso da parte della mandataria dei suddetti requisiti in misura maggioritaria o nella misura minima del 40% per applicare l'art. 92, comma 2, del Regolamento (che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 216, comma 14 richiamato dall'art. 83, comma 2 del Codice), in modo coerente con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 28 aprile 2022, C-642/2020.

7.2.3. omissis (raggruppamenti temporanei di tipo verticale).

7.2.4. omissis (raggruppamenti temporanei di tipo misto).

7.2.5. Nel caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1974 n. 1577 e s.m.i. e **consorzi di imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice e i **consorzi stabili** costituiti anche in forma di

società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, di cui all'art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti al precedente paragrafo 7.1.2 **devono essere posseduti e comprovati come previsto dall'art 47 del Codice.**

Ai sensi dell'art. 47 comma 2 del Codice, i consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (*comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera l, della legge di conversione del decreto sblocca-cantieri*).

7.2.6 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 8 del Codice, per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g) del codice, la quota di requisito posseduta dai singoli soggetti concorrenti componenti i RTI, consorzi ordinari, le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete e i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), deve essere adeguata alle rispettive quote di lavori assunti.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui al punto 7.1.2 anche mediante ricorso all'avvalimento.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, tra il momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo di cui all'art. 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ed il momento del deposito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo, previsto dall'articolo 47 dello stesso codice, è **sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.**

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui, rispettivamente, ai punti 6 e 7.1.1.

In caso di offerta economicamente più vantaggiosa - non è, inoltre, consentito l'avvalimento della registrazione EMAS, della certificazione ambientale ISO 14001 e delle altre certificazioni previste dai criteri valutazione delle offerte, ai fini dell'ottenimento dei relativi punteggi di valutazione

In caso di avvalimento di attestazioni SOA per **classifiche pari o superiori alla terza** - tali per cui, ai sensi dell'art. 63 comma 1 del DPR 207/2010, **si rende necessario** che tra i requisiti prestati sia compresa anche la certificazione del sistema di gestione della qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 - il ricorso all'avvalimento comporta, a meno che l'ausiliario non possieda già la suddetta certificazione, che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliario per l'esecuzione dell'appalto anche le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane (*art. 89 comma 1, ultimi due periodi, del Codice*).

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie (*art. 89 comma 6, primo periodo, del Codice*).

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (*art. 89 comma 5 primo periodo del Codice*).

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria **tassativamente entro 10 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

In tema di soccorso istruttorio, come prescritto al successivo art. 14:

- non sono sanabili - e quindi costituiscono causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento; la mancata indicazione da parte del concorrente della volontà di far ricorso all'istituto dell'avvalimento per sopperire alla mancanza di uno requisiti di cui al precedente art. 7.1.2 e la mancata produzione della dichiarazione con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- sono sanabili mediante soccorso istruttorio sia la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria circa il possesso dei requisiti generali e dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento che la mancata produzione del contratto di

avvalimento a condizione che il contratto stesso sia preesistente e con comprovabile data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente (art. 105 comma 1 del Codice).

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Il concorrente indica **in modo preciso** all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti di lavorazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 105 commi 8 e 9 del Codice:

- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

- l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

Visto che l'affidamento del presente appalto avviene tramite procedura aperta, l'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria** (sotto forma di *cauzione* o di *fideiussione* come in seguito meglio specificato), come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2 (due)% dell'importo complessivo dell'appalto di cui al precedente punto 3.4** e precisamente di importo pari ad **€. 13.414,48=, (euro tredicimilaquattrocentoquattordici//48)** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno **non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Relativamente alla presente procedura, in merito alla escussione della garanzia provvisoria, si applicheranno le interpretazioni contenute nella sentenze del C.D.S. sez. V del 6.4.2021 n. 2264 e T.A.R. Roma del 5.2.20 n. 1553.

Secondo la predetta sentenza del C.D.S., l'escussione della cauzione provvisoria non concreta una sanzione in senso tecnico che colpisca il concorrente per il comportamento tenuto, ma rappresenta una obbiettiva garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresa la dimostrazione del possesso, originario e continuato, dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara (Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2018, n. 2896). Per l'effetto, **l'incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell'amministrazione in relazione ai singoli casi concreti**: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all'esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 24 gennaio 2019, n. 589; Id., sez. V, 24 giugno 2019 n. 4328; Id., sez. V, 17 settembre 2018, n. 5424; Id., ad. plen. 29 febbraio 2016, n. 5; Id., sez. V, 13 giugno 2016, n. 2531).

Secondo la predetta sentenza del T.A.R. Roma inoltre, **l'escussione della garanzia provvisoria va collocata nella fase successiva alla aggiudicazione e prima della stipula del contratto** per cui, ne consegue, che non si applica nei casi in cui non è ancora intervenuta l'aggiudicazione ma solo la proposta di aggiudicazione che è atto diverso avente natura endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile autonomamente (a differenza della aggiudicazione); alla medesima conclusione deve pervenirsi in riferimento ai casi in cui la stazione appaltante procede discrezionalmente, nel corso della gara, alla verifica dei requisiti di uno o più concorrenti.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La "garanzia provvisoria" è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**:

a. la **cauzione** è da costituirsi presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, **esclusivamente con bonifico** o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, al Codice IBAN: IT76 H 06270 13199 T20990000002, **indicando nella causale l'oggetto dell'appalto**. In questo caso è sufficiente caricare a sistema il file della copia contabile del bonifico.

b. **fideiussione bancaria o assicurativa** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è **conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice**.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere **intestata** a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere **conforme allo schema tipo** approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19/1/2018 n. 31 (G,U. 10/4/2018 n. 83) di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conformi agli schemi di polizza tipo contenuti nell' <<Allegato A - Schemi Tipo>> al predetto decreto;
- 4) avere validità per **360 giorni** dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) **prevedere espressamente**:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva**, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) *omissis*
- 8) **essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante**;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a **rinnovare** la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori **60 giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta la stipula del contratto.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere caricate alternativamente su Piattaforma Telematica **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- (in caso di garanzia nativa digitale) file firmato digitalmente dal soggetto munito di idonei poteri del garante (banca o compagnia di assicurazione od intermediario autorizzato ai sensi della vigente normativa);

- (in caso di garanzia nativa analogica) copia scansionata dell'originale analogico firmato digitalmente da un legale rappresentante dell'operatore economico offerente in segno di attestazione di conformità della copia informatica all'originale analogico.

In caso di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente **segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti aggiornati ai requisiti delle nuove revisioni delle norme ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.** In questi casi è sufficiente caricare a sistema i file delle certificazioni possedute anche se non firmate digitalmente oppure una dichiarazione sostitutiva con la quale si dichiara il possesso delle certificazioni indicando altresì i relativi estremi e gli organismi che le hanno rilasciate.

In caso di partecipazione in forma associata, **la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità** di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.** È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D. lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO – non è previsto sopralluogo obbligatorio per la presente gara.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' A.N.A.C.

I concorrenti, **a pena di esclusione dalla gara, devono effettuare il pagamento del contributo** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 70,00= (euro settanta//00)**, secondo le modalità di cui alla delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021", pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "*Gestione contributi gara*" e **allegano la ricevuta ai documenti di gara.**

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del **servizio Fascicolo virtuale dell'operatore economico – FVOE.**

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il **pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.**

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione delle offerte da parte degli operatori economici dovrà avvenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 31/01/2023

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale appalti accessibile al seguente indirizzo: <https://appalti.comune.ra.it> con le modalità prescritte nel presente disciplinare di gara e nel Manuale "Guida alla presentazione di offerta telematica".

Nel proseguo si utilizzerà il termine "busta" in senso logico-procedurale e non, ovviamente in senso fisico trattandosi di una procedura telematica. In particolare, la piattaforma telematica prevede il caricamento per fasi successive delle tre seguenti "buste":

- a) **Busta amministrativa** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 15;
- b) **Busta economica** il cui contenuto è indicato al successivo paragrafo 16.

La piattaforma telematica è strutturata in maniera tale che la stazione appaltante, tramite gli organi e gli uffici competenti, potrà “aprire” le buste in modo progressivo e consecutivo, dovendo necessariamente “aprire” e controllare il contenuto della amministrativa prima di aprire quella tecnica ed “aprire” e controllare quest'ultima prima di “aprire” la busta economica. Quindi con l'espressione “aprire” le “buste”, trattandosi di procedura telematica si intende la fase procedurale / informatica di accesso per la prima volta ai file contenuti nella “busta” stessa e non ad una operazione fisica, come in caso di gara tradizionale con buste cartacee.

Si evidenzia che l'asterisco (*) posto a fianco di campi o file da caricare nelle pagine del portale appalti indica l'obbligatorietà della compilazione / caricamento degli stessi imposta dalla piattaforma telematica per procedere con le successive fasi. Tuttavia l'operatore economico, con riferimento alle dichiarazioni o documenti obbligatori, deve SEMPRE fare riferimento alle indicazioni del disciplinare di gara, tenendo conto della forma di partecipazione e allegare tutta la documentazione richiesta.

I documenti (file) caricati (upload) all'interno della piattaforma telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura dovranno essere sottoscritti, in tutti i casi nei quali venga espressamente richiesto nel presente disciplinare, con una firma digitale con le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare.

È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l'invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine perentorio indicato nel presente disciplinare di gara, tenendo conto che la piattaforma telematica non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte (**“Fine ricezione offerte”**). Si invitano pertanto gli operatori economici ad avviare tali attività con **adeguato anticipo** rispetto al termine perentorio di scadenza onde evitare la mancata trasmissione dell'offerta per decorso di tale termine. Qualora un concorrente riscontri difficoltà nel caricamento dell'offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica dovrà comunicarlo in orario lavorativo alla stazione appaltante e/o al call center indicato nelle premesse almeno un giorno lavorativo precedente quello ultimo stabilito per la presentazione delle offerte producendo documentazione idonea (come gli “screenshot” delle schermate di segnalazione di errori). **Il concorrente che riscontri problemi in fase di trasmissione dell'offerta l'ultimo giorno utile rimarrà totalmente responsabile della eventuale mancata ricezione dell'offerta senza nulla poter imputare alla stazione appaltante.**

Le offerte tardive, come già sopra evidenziato, non potranno essere acquisite dalla piattaforma telematica e pertanto **saranno considerate escluse** ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

Si raccomanda di prestare la massima attenzione nelle operazioni di caricamento degli allegati all'interno delle “buste” pertinenti.

Si precisa, inoltre, che qualora l'operatore economico avesse la necessità di fornire informazioni aggiuntive, potrà caricare le suddette informazioni, in appositi parametri denominati **“ULTERIORE DOCUMENTAZIONE”**.

Entro il termine indicato per la presentazione delle offerte **i concorrenti possono annullare l'offerta presentata e ripresentarla**. Non saranno invece ammesse né integrazioni all'offerta già presentata, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno dell'offerta stessa.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Si ricorda, infine, che per informazioni o supporto nelle operazioni di inserimento e trasmissione della documentazione e dell'offerta, gli operatori economici potranno **contattare il Call Center** come indicato in premessa.

Le dichiarazioni di cui ai paragrafi: 15.1 (Domanda di partecipazione); 15.2 DGUE; 15.3.1 Dichiarazioni integrative; 15.3.3 Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati, potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Modalità di sottoscrizione digitale

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione e l'offerta economica **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore **con firma digitale avente tutte le caratteristiche prescritte nelle premesse del presente disciplinare**.

Non necessità della produzione di copia di un documento identità

Relativamente alla presente procedura condotta tramite una piattaforma telematica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38, comma 2, del dpr 445/2000 e dell'art. 65 del d.lgs. 82/2005, sia per l'istanza di partecipazione che per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non è necessario produrre copia di un documento di identità del sottoscrittore, anche se i

concorrenti, al fine di velocizzare tutti gli controlli dei competenti organi della stazione appaltante, possono comunque trasmettere o con un autonomo file o nell'ambito di un altro file una copia scansata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. In questo caso è sufficiente una sola copia del documento di identità per tutte le istanze e dichiarazioni prodotte per la procedura in oggetto.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il **mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, laddove previsti) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. come il mandato collettivo speciale o l'impegno a conferire mandato collettivo, oppure il pagamento del contributo all'ANAC laddove previsto), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti delle prestazioni/servizi/forniture ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

- sono sanabili **l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006 e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine di presentazione delle offerte;**

- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa dichiarazione sull'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 6 del presente bando.

Precisazioni per il subappalto qualificatorio

Il concorrente non in possesso di tutti i requisiti richiesti che intenda utilizzare il "subappalto qualificatorio", per soddisfare i requisiti di cui è carente, dovrà, **pena l'esclusione, indicare la volontà di subappaltare** le lavorazioni per le quali sono richiesti i requisiti di cui è carente **fin dalla presentazione dell'offerta**. Tale mancanza non potrà essere sanata tramite soccorso istruttorio.

Precisazioni per l'avvalimento

Relativamente al caso in cui il concorrente ricorra all'**istituto dell'avvalimento** nel presente disciplinare di gara viene richiesto quanto segue:

- A. La dichiarazione - da rendersi preferibilmente nell'istanza di partecipazione alla gara di cui al Mod. 1 - con la quale l'operatore **ausiliato** esplicita la volontà di far ricorso all'avvalimento per sopperire alla mancanza di determinati requisiti da specificarsi dettagliatamente ed indica altresì l'ausiliario;
- B. La dichiarazione con la quale **l'ausiliaria** si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- C. Le dichiarazioni che la stessa **ausiliaria** deve rendere sul possesso dei requisiti e delle risorse. Tali dichiarazioni devono essere rese in parte tramite il DGUE dell'ausiliaria ed in parte tramite i modelli di dichiarazioni facenti parte della documentazione di gara.
- D. Il contratto di avvalimento.

La mancanza della dichiarazione di cui ai **punti A) e B)** di cui sopra **non è sanabile tramite soccorso istruttorio** e comporterà l'automatica e diretta esclusione dalla gara (Consiglio di Stato sez. V, 4 maggio 2020, n. 2836 e Consiglio di Stato sez. V, 4 giugno 2020, n. 3506).

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al **punto C)** può essere oggetto di **soccorso istruttorio**.

La mancata produzione del contratto di avvalimento di cui al **punto D)** può essere oggetto a soccorso istruttorio solo se l'operatore economico dimostrerà che il contratto stesso era stato formato e sottoscritto in data anteriore al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

In tal caso la **prova inerente la certezza della data di sottoscrizione del contratto è a carico dell'offerente**. Si precisa che nel caso di contratto di avvalimento perfezionato tramite atto pubblico notarile o scrittura privata autenticata la prova della data della sottoscrizione potrà essere fornita tramite dichiarazione del pubblico ufficiale rogante o che ha autenticato le sottoscrizioni. **La mera firma digitale non è invece ritenuta idonea a fornire prova di "data certa" a meno che le firme digitali utilizzate non siano tutte dotate della funzione di marcatura temporale riconosciuta**. Non sarà ritenuta idonea a fornire prova della certezza della data di sottoscrizione nemmeno una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto la stessa ovviamente nulla può dimostrare in ordine alla data effettiva della sottoscrizione, trattandosi di dichiarazione unilaterale resa proprio dal soggetto tenuto a fornire la prova in questione (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 20 agosto 2019 n. 5747).

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine **non superiore a 5 (cinque) giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione del concorrente dalla procedura**.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA "BUSTA" A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A deve contenere quanto specificato nei seguenti sottoparagrafi.

15.1. DOMANDA/ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – utilizzando preferibilmente il Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione e, se del caso, il Modello 1 bis _per RTI costituende e Modello 1-ter _per Avvalimento.

La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione**, e contiene tutte le informazioni e dichiarazioni di seguito specificate. In seguito si useranno come sinonimi i termini domanda e istanza di partecipazione.

Nel **Modello 1_ Domanda/Istanza di partecipazione** predisposto dalla stazione appaltante sono contenute anche dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 che sono presenti anche nel DGUE; tuttavia se il concorrente le sottoscrive sarà possibile evitare il soccorso istruttorio nel caso in cui per errore materiale non vengano compilate le relative parti del DGUE.

Per quanto riguarda l'**assolvimento dell'imposta di bollo** relativa alla presentazione dell'offerta si precisa che relativamente alla presente procedura telematica l'imposta è dovuta nella misura forfettaria di **Euro 16,00**.

Il bollo potrà esser pagato con contrassegno telematico allegando all'interno della busta A), copia scansionata del **MOD. di attestazione di assolvimento dell'imposta di bollo** senza necessità di sottoscrizione digitale, come indicato nel successivo sottoparagrafo 15.3.2 punto 18.

Il concorrente indica la **forma** singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il **ruolo** di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda deve essere sottoscritta con firma digitale generata con dispositivi validi in base a quanto prescritto nelle premesse del presente disciplinare (paragrafo 1):

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, **dalla mandataria/capofila**.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, **da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;**
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- nel caso di **consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice**, la domanda è sottoscritta **dal consorzio medesimo**.

In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore si richiede di allegare una copia della procura. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla piattaforma telematica alternativamente:

i. in copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente o dal procurato stesso *oppure* in caso di procura nativa digitale, in duplicato informatico dell'originale ai sensi dell'art. 23-*bis* del CAD o file originale firmato digitalmente;

ovvero

ii. ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico (ossia una scansione della procura formata in origine su supporto cartaceo) corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE) firmato digitalmente, secondo il Modello 2-DGUE.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. *Nel caso venga utilizzato il DGUE messo a disposizione dalla Stazione Appaltante questa parte è già compilata.*

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti, tra le quali quelle sul possesso di attestazione SOA necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, **per ciascuna ausiliaria**, allega:

- 1) **DGUE reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria**, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice resa compilando il **modello 1-ter_per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, **a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente**;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice resa compilando il **modello 1-ter_per Avvalimento** al presente disciplinare, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria con la quale quest'ultima **attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata**;
- 4) **ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliato e dal legale rappresentante dell'ausiliario, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) **PASSOE** dell'ausiliaria (se il nominativo dell'ausiliaria non è presente nel PASSOE del concorrente. Il passoe comunque potrà essere allegato senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa).

Si precisa che, **in caso di ricorso all'avvalimento si richiede che l'ausiliario indicato, dichiari i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, preferibilmente utilizzando il Modello 3 – Elenco soggetti art. 80, comma 3 Codice e dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011**, allegato al presente disciplinare di gara - da sottoscrivere digitalmente da parte del legale rappresentante dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, **pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto**, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare.

(Eventuale) Dichiarazioni personali che possono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80, comma 3 del codice SOLO QUALORA NON SIANO GIÀ STATE RESE, PER LORO CONTO, DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE (nel DGUE ovvero nel Mod. 4).

- ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche, sia in carica che cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, utilizzando preferibilmente il **Mod. 4-bis** al fine di fornire alla stazione appaltante tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa, relative alla presenza o meno delle cause di esclusione, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo Il "Ambito oggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, **dovrà segnalare sentenze di condanna (o applicazione di pena su richiesta di parte) definitive e non.**

In relazione alle condanne eventualmente subite dai soggetti di cui all'art 80 comma 3 del Codice, si segnala in particolare l'opportunità di indicare tutte le condanne, anche non definitive, per i reati indicati dal paragrafo 2.2 delle Linee Guida ANAC n. 6 disponibile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/120446/Del.1008.2017.det.linee.guida.n.6.2017agg.pdf/f99b48fb-a987-86cf-e9a8-56f4b0b1cd68?t=1587757683633>

In tal caso tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà essere presentata copia scansionata dell'originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti dell'art 80 comma 3 del Codice sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante in segno di dichiarazione di conformità all'originale.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50", al Decreto legge 135/2018 (c.d. decreto semplificazioni), convertito in Legge 11 febbraio 2019, n. 12 e al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. decreto sblocca-cantieri) convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55 ed in virtù di quanto disposto dall'art. 8, comma 5, lettera b), della legge n. 120 del 2020 e dall'art. 10, comma 1, della legge n. 238 del 2021, ciascun soggetto che compila il DGUE **allega la dichiarazione aggiuntiva secondo lo schema di cui all'allegato Mod. 4_Dichiarazioni integrative al DGUE, ai sensi dell'art 80 commi 4 e 5 del Codice**, contenente le dichiarazioni di cui al successivo **paragrafo 15.3.1, punto 1.bis.**

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando le seguenti sezioni:

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'*idoneità professionale* di cui par. 7.1.1 del presente disciplinare;
- b) omissis (la **sezione B**, per la dichiarazione dei requisiti di capacità economico e finanziaria - articolo 83, comma 1, lettera b, del Codice)
- c) la **sezione C** per la dichiarazione da rendere nel caso in cui siano presenti categorie scorporabili di importo inferiore a 150.000,00 euro e nel caso ci si avvalga del subappalto qualificatorio nei casi previsti dal disciplinare di gara;
- d)) la **sezione D** per dichiarare l'eventuale possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (Articolo 91 del codice) – **omessa** perchè non pertinente alla presente procedura.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di **incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda**, le dichiarazioni di cui all'art. **80, commi 1, 2 e 5, lett. I)** del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice per individuare i quali si fa riferimento al Comunicato del Presidente dell'ANAC dell' 8 novembre 2017, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta, **i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 159/2011, nonché i dati relativi al/i titolare/i effettivo/i, ai sensi del Decreto 11 marzo 2022, n. 55, art. 4** [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3**]; le dichiarazioni sull'eventuale conflitto di interessi, qualora non siano rese dal legale rappresentante tramite Mod. 3 o DGUE, possono anche essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti interessati preferibilmente tramite l'allegato Mod. 3-bis.

1-bis. dichiara [utilizzando preferibilmente il **Mod. 4, ai sensi dell'art. 80, commi 4 e 5 Codice** ed eventualmente il **Mod. 4-bis**:

- di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'**art 80 comma 5 lett f-bis) ed f-ter)** del Codice;

- tutti gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stazione appaltante relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui all'**art. 80 comma 5** del Codice. Con particolare riferimento alle **lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater)** essendo di esclusiva competenza della stazione appaltante l'apprezzamento delle specifiche situazioni, si invitano gli operatori economici a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero integrare ipotesi di gravi illeciti professionali, a prescindere dalla natura civile, amministrativa o penale dell'illecito, anche alla luce di quanto indicato al paragrafo II "Ambito soggettivo" delle Linee Guida ANAC n. 6, senza operare omissioni, come a titolo esemplificativo non esaustivo, precedenti risoluzioni contrattuali, comminazioni di penali, condanne al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, contenziosi sul rispetto dei diritti dei lavoratori, **condanne definitive per reati diversi da quelli di cui all'art. 80 comma 1 del Codice** (in quanto questi ultimi sono **da indicarsi nel DGUE) e condanne non definitive relative a fatti commessi nei tre anni antecedenti alla spedizione della lettera di invito/ pubblicazione del bando di gara**, significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto, gravi illeciti professionali posti in essere nello svolgimento della procedura di gara, situazioni idonee a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità dell'operatore economico, ecc., da sottoporre alla valutazione di competenza della stazione appaltante. Si precisa che in merito alla interpretazione circa la portata applicativa del termine triennale previsto del comma 10 bis dell'art. 80 del Codice, adottando la linea interpretativa della sentenza del C.d.S., Sez. IV, 7.10.2022 n. 8611, il *dies a quo* del termine triennale di pregresse vicende penali rilevanti come grave illecito professionale ex art. 80 comma 5, lett. c), in assenza di un accertamento definitivo contenuto in una sentenza di condanna oppure in un provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile, è identificabile non già nel momento della commissione materiale del fatto rilevante quale grave illecito professionale, bensì nel momento della sua formale contestazione (cfr. CGUE, Sez. V, 24.10.2018, C-124/2017; C.d.S. Sez. IV, 31.12.20290 n. 8563).

- le eventuali **violazioni gravi ancorché non definitivamente accertate**, potenzialmente rilevanti ai sensi del D.M. 28.9.2022 (GU Serie Generale n.239 del 12-10-2022), al fine di fornire alla stazione appaltante gli elementi e le informazioni per le valutazioni di esclusiva competenza della stessa relative alla presenza o meno delle cause di esclusione di cui **all'art 80 comma 4** del Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 3 del decreto 28 settembre 2022 "Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate", tali violazioni **si considerano gravi quando comportano l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto**. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. **In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.**

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1. e 1-bis del presente paragrafo 15.3.1 [utilizzando preferibilmente il **Mod. 3** ed eventualmente il **Mod. 3-bis**, il **Mod. 4** eventualmente il **Mod. 4 bis**, devono essere **presentate per tutti i soggetti degli operatori economici indicati** nella parte finale del precedente paragrafo 15.2 per i quali si richiede la presentazione del DGUE (quindi da tutti gli operatori che partecipano in forma congiunta in caso di RTI, dall'ausiliaria in caso di avvalimento, ecc.).

2. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui al precedente paragrafo 2;

3-bis. accetta le modalità di comunicazione e pubblicazione degli atti della procedura da parte della stazione appaltante indicate al paragrafo “2.3 - *Comunicazioni fra Stazione Appaltante ed Operatori Economici – disciplina dell’accesso agli atti*” del disciplinare e prende atto che la conoscenza legale degli atti soggetti a pubblicazione indicati nel suddetto paragrafo decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel sito internet della stazione appaltante – sezione Amministrazione Trasparente. Prende atto altresì che gli operatori economici interessati **sono tenuti a proporre le eventuali istanze di accesso** alla suddetta documentazione o atti non pubblicata/i o non trasmessa/i **entro 15 giorni decorrenti**:

- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all’adozione degli atti soggetti alle comunicazioni d’ufficio ai sensi dell’art. 76 comma 2-bis e comma 5 del Codice, **dal giorno in cui hanno ricevuto la comunicazione di questi ultimi tramite il portale appalti** (con relativa notifica via PEC della comunicazione stessa);
- per gli atti e i documenti prodromici e/o presupposti all’adozione degli **atti non soggetti alle comunicazioni d’ufficio, ma pubblicati su sito internet del Comune**, dalla data di pubblicazione di questi ultimi nella sezione amministrazione trasparente del sito della stazione appaltante di cui al precedente paragrafo 2.3_B (dalla quale, relativamente alla presente procedura, si assume decorrere la piena conoscenza legale);

3-ter. - autorizza il Comune di Ravenna alla pubblicazione ai sensi dell’art. 47 comma 9 del DL 77/2021 convertito in legge 108/2021 del rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006 e/o della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

4. accetta il **Protocollo d’intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici**, approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione del 9.6.2020 (prot. Verb. 243);

5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal **Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante accessibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune di Ravenna** nelle sottosezioni Disposizioni generali – Atti generali raggiungibile direttamente cliccando [qui](#), e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

6. accetta, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, nell’ipotesi in cui risulti aggiudicatario, i requisiti particolari per l’esecuzione previsti nel disciplinare di gara, nel Capitolato speciale di appalto e negli altri elaborati di progetto, in **particolare accetta i vincoli esecutivi e le particolari condizioni di appalto di cui al paragrafo 3.7 de disciplinare di gara**;

7. si impegna a sottoscrivere la **dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi** di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;

8. dichiara **di essere o non essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list)**, istituito presso la Prefettura competente *oppure* dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list);

8.bis.

- a) dichiara il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione dell’offerta;
- b) dichiara di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- c) dichiara di non essere incorso nell’interdizione automatica per inadempimento dell’obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all’articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- d) dichiara di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di **assicurare all’occupazione giovanile una quota di almeno il 30% e a quella femminile una quota di almeno il 10,5%**, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

9. (solo per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

10. “omissis” (sopralluogo);

11. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

12. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara e, autorizza o meno, l’accesso alle giustificazioni dei prezzi che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale in quanto coperte da segreto

tecnico/commerciale, dando atto che la stazione appaltante si riserverà di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;

- 13.** ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere consapevole che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stato informato circa i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE n. 2016/679;

Per gli operatori economici che abbiano **depositato domanda di ammissione al concordato preventivo** di cui all'art. 40 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", nelle more del deposito del decreto di apertura della procedura del concordato preventivo.

14-a. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal competente Tribunale, nonché indica il soggetto ausiliario richiesto dall'art. 110 comma 4 del Codice. Con riferimento al necessario avalimento si applica l'art 89 del Codice e quanto previsto dal presente disciplinare per il ricorso all'istituto dell'avalimento.

Per gli operatori economici **ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale** di cui all'art. 47 del "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza".

14-b. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di apertura del concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale. Ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 12.1.2019 n. 14 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", l'operatore economico dovrà inoltre presentare la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

* * *

Le dichiarazioni di cui ai **punti 2 e seguenti** del presente articolo 15.3 potranno essere rese nell'ambito della domanda di partecipazione **Mod. 1** e sottoscritte dagli operatori dichiaranti o dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

In caso di avalimento, le dichiarazioni integrative sono, inoltre, presentate da ciascuna ausiliaria:

- con riferimento al punto **n. 1**, utilizzando preferibilmente il **Mod. 3** ed eventualmente il **Mod. 3-bis**; con riferimento alle dichiarazioni di cui al **punto 1bis** utilizzando preferibilmente il **Mod 4** ed eventualmente **Mod. 4 bis**;

- **con riferimento ai punti n. 4** (protocollo d'intesa per la qualità e la trasparenza degli appalti pubblici); **n. 5** (codice di comportamento); **n. 8** (white list), **8-bis relativamente alle lettere a) e b)**; **n. 9** (operatori non residenti) e **n. 13** (privacy) utilizzando preferibilmente il **Modello 1 ter_ per Avalimento**.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

15. File relativo al Passoe di cui all'art. 1 comma 1 della delibera ANAC n. 464/2022 relativo al concorrente firmato digitalmente oppure copia scansionata dello stesso senza necessità di sottoscrizione digitale se la copia cartacea scansionata contiene già la firma olografa. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.

Si precisa che:

i. i consorzi stabili, i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicate le consorziate esecutrici delle prestazioni contrattuali;

ii. i R.T.I. e i consorzi ordinari, costituiti e costituendi, dovranno produrre un PASSOE nel quale siano indicati tutti i componenti del R.T.I. o del consorzio ordinario;

16. Garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice da prodursi con le modalità precisate al precedente paragrafo 10;

17. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC, di cui al precedente paragrafo 12;

18. Documento di prova del pagamento dell'imposta di bollo di Euro 16,00 relativa all'istanza di partecipazione.

19. "Omissis" (Scansione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi).

Eventuale – per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti

20. copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, **redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti**, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso d'inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell'articolo 47, comma 2, decreto legge 77/2021).

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo devono essere caricate nella piattaforma firmate digitalmente, a seconda della struttura singola o plurisoggettiva degli offerenti, da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1 mentre per le copie degli atti, mandati o contratti di seguito richiesti deve essere caricato nella piattaforma:

i. (se l'originale è un documento nativo digitale) il file originale firmato digitalmente da parte dei soggetti indicati nel precedente punto 15.1;

(se l'originale è un documento nativo analogico cioè formato in origine su supporto cartaceo):

ii. una copia scansionata dell'originale analogico sottoscritto digitalmente dai soggetti indicati nel precedente punto 15.1 e dal legale rappresentante **di ciascun componente** del RTI o consorzio ordinario o GEIE costituendo o dalla mandataria del RTI, consorzio ordinario o GEIE già costituito,

oppure

iii. copia per immagine, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, e quindi una scansione dell'originale analogico corredata da dichiarazione di conformità all'originale, sempre su documento informatico, rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- **atto di conferimento del mandato collettivo irrevocabile** con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- **atto costitutivo e statuto** del consorzio o GEIE (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico) con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della mandataria in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione sottoscritta digitalmente da un legale rappresentante di ciascun operatore del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE costituendo attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica.

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico);

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico); qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione - sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dai legali rappresentanti di ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara - che indichi le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete ;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e le parti parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico)
- **in caso di RTI costituendo:** contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 (si veda sopra all'inizio del presente paragrafo 15.3.3 sulla modalità di produzione del file a seconda che l'originale sia digitale o analogico), con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti le parti/categorie di lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (*Modello 1_Domanda/Istanza di partecipazione*) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima, oppure nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti nel *Modello 1 bis_ per RTI costituendi*.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" - OFFERTA ECONOMICA

La busta relativa all'offerta economica dovrà contenere, pena l'esclusione:

- 1) **del ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara**, al netto degli oneri sulla sicurezza per l'attuazione del P.S.C non soggetti a ribasso - indicato in cifre ed in lettere, nonché, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice:
- 2) **gli oneri economici relativi alla sicurezza aziendale;**
- 3) **il costo della manodopera.**

Tutti e tre i suddetti numeri dovranno essere espressi impiegando al massimo 5 decimali.

Tali valori dovranno essere inseriti direttamente tramite la piattaforma la quale genererà automaticamente il documento di "offerta economica" (ovvero di un file in PDF standardizzato contenente gli stessi valori che il concorrente dovrà sottoscrivere digitalmente).

Le istruzioni per la predisposizione della busta economica sono dettagliatamente riportate nel paragrafo 4.4. del sopra citato manuale "Guida alla presentazione delle offerte telematiche.

La mancata indicazione del ribasso percentuale offerto e/o degli oneri della sicurezza e/o del costo della manodopera, o la mancata sottoscrizione comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'offerta economica dovrà, **pena l'esclusione**, essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e, in caso di concorrenti associati o con struttura plurisoggettiva (RTI, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE, reti di imprese), dovrà essere firmata digitalmente, sempre **pena l'esclusione**, da tutti i soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di partecipazione alla gara indicati al precedente paragrafo 15.1. e quindi:

- a. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- b. in caso di R.T.I. o consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- c. in caso di R.T.I. o di consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante della mandataria nonché dal legale rappresentante di ciascuna mandante;
- d. in caso di consorzi stabili, di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane, dal legale rappresentante del consorzio.

Si precisa altresì che la mancata sottoscrizione dell'offerta economica con le modalità sopra indicate non potrà essere sanata in sede di soccorso istruttorio e comporterà l'esclusione dalla presente procedura di aggiudicazione.

Inoltre la busta relativa all'offerta economica dovrà contenere :

2. un ulteriore file relativo ad una sintetica presentazione ed individuazione del concorrente [Mod 5_presentatione del concorrente]. Tale inserimento non è a pena di esclusione, tuttavia, considerato che nella presente procedura si attiverà la cosiddetta "inversione procedimentale", risulta necessario che il Seggio di gara sia in grado di identificare correttamente il concorrente al fine di attivare le verifiche indicate al successivo paragrafo 18.1.

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARNE IL CONTENUTO E LE FIRME DIGITALI DA PARTE DEI SOGGETTI TENUTI ALLA SOTTOSCRIZIONE. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OFFERENTE.

Le offerte non trasmesse o ritirate non saranno visibili alla stazione appaltante e pertanto si intenderanno come non presentate. L'operatore economico potrà **modificare, cancellare e ritrasmettere la propria offerta entro e non oltre la data e l'ora di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta ("FINE RICEZIONE OFFERTE")**.

Si ricorda nuovamente che le operazioni di inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, nonché di trasmissione e conferma, rimangono ad esclusivo rischio dell'operatore economico.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo mediante **ribasso sull'elenco prezzi a base di gara.**

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Come indicato nelle premesse, gli operatori economici che presenteranno offerta rispettando le regole della piattaforma telematica riceveranno, subito dopo l'inoltro delle offerte stesse, una comunicazione via PEC all'indirizzo indicato all'atto della propria registrazione. In tale PEC sarà indicato il numero di protocollo acquisito dall'offerta presentata. La piattaforma telematica garantisce la non modificabilità delle offerte presentate e la loro inaccessibilità prima del termine di scadenza stabilito per la presentazione delle stesse, nonché la loro conservazione ed integrità nelle successive fasi.

Si ribadisce che la Stazione appaltante nella presente procedura si avvarrà dell'inversione procedimentale di cui all'art 133, comma 8 del Codice.

Si precisa che la procedura di affidamento è condotta tramite una piattaforma telematica che consente:

- agli operatori di monitorare l'andamento e le fasi della procedura tramite il portale appalti,
- di garantire l'integrità e l'intangibilità delle offerte e dei documenti presentati dagli operatori offerenti e la completa tracciabilità delle operazioni di gara.

Gli operatori **potranno seguire da remoto** lo svolgimento della procedura utilizzando le specifiche funzionalità della piattaforma telematica e verificare l'esito delle sedute "pubbliche".

In particolare si svolgeranno in **seduta "pubblica" l'attività di "apertura"** (in senso procedurale-informatico di accesso ed apertura, per la prima volta, ai relativi file) **delle buste B contenenti l'offerta economica e l'attività di "apertura" delle buste A contenenti la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico classificatosi al primo posto della graduatoria elaborata a seguito dell'applicazione del metodo di cui all'art 97 comma 2 del Codice.** Entrambe le attività saranno svolte nella **medesima seduta "pubblica" di apertura della gara**, la cui data è di seguito indicata, senza soluzione di continuità.

In ogni caso non si svolgeranno sedute “pubbliche” per dare atto degli esiti di eventuali soccorsi istruttori o dell’esito delle verifiche in ordine al primo in graduatoria. Degli esiti e dei relativi verbali di tali sedute gli offerenti saranno tempestivamente informati tramite il portale appalti.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta da un Seggio di gara monocratico, costituito dal dirigente del Servizio competente per materia o suo sostituto in caso di impossibilità.

Il Seggio di gara si riunirà in seduta “pubblica” il giorno 07.02.2023, alle ore 9.00. Tale seduta “pubblica”, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite piattaforma telematica.

18.1

Il seggio di gara, avvalendosi della facoltà dell’inversione procedimentale di cui all’art 133 comma 8 del Codice procederà attraverso la piattaforma telematica, nella prima seduta “pubblica” a:

a) verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;

b) **aprire le buste telematiche B contenenti l’offerta economica e il file relativo alla “presentazione del concorrente” (Mod. 5_presentatione del concorrente) verificando preliminarmente la regolarità delle rispettive sottoscrizioni.** Risulta infatti necessario che il Seggio di gara possa verificare la corretta sottoscrizione dell’offerta economica da parte dei concorrenti con idoneità plurisoggettiva, così come il rispetto del divieto di cui all’art 48 comma 7 del Codice. Nel caso in cui il *Mod. 5_presentatione del concorrente* non fosse inserito nella busta B ovvero non sia stato compilato in modo da identificare in modo certo la compagine del concorrente si procederà a verificare il *Mod. 1_domanda/istanza di partecipazione* inserito all’interno della busta A;

b-bis) verificare, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, che gli eventuali consorziati indicati per l’esecuzione da parte di consorzi oppure che imprese che abbiano partecipato in RTI, non abbiano partecipato in altre forme alla presente procedura;

b-ter) verificare che il concorrente abbia effettuato il sopralluogo obbligatorio laddove previsto;

c) **calcolare la soglia di anomalia** ai sensi dell’art 97 comma 2 o comma 2 bis del Codice (nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del Codice);

d) **determinare la graduatoria;**

e) **individuare conseguentemente l’operatore economico collocato in prima posizione** nei confronti del quale procedere poi alla verifica della documentazione amministrativa;

f) verificare quindi la conformità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore di cui alla precedente lett e) a quanto indicato nel presente disciplinare di gara;

g) attivare l’eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell’art 83 comma 9 del Codice e del precedente paragrafo 14;

h) le eventuali esclusioni intervenute in questa fase saranno comunicate ai concorrenti ai sensi dell’art 76 comma 5 del Codice.

Delle attività svolte verrà redatto apposito verbale.

Il seggio di gara comunicherà altresì quanto avvenuto alla stazione appaltante per l’eventuale escussione della garanzia per la partecipazione alla procedura di gara e per l’eventuale segnalazione del fatto all’A.N.A.C. ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, **in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.**

18.2 Procedura di esclusione automatica

Ai sensi dell’art. 97, comma 8 del Codice aggiornato al D.L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in legge 14 giugno 2019, n. 55, il Seggio di Gara provvederà all'**esclusione automatica dalla presente gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e 2-bis del Codice.**

Come stabilito dall’art. 97, comma 8, ultimo periodo del Codice, **l’esclusione automatica dalla gara non opera qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (=dieci).** Infatti, trattandosi di procedura aperta, si ribadisce che non viene data applicazione alla disposizione di cui all’art. 1, comma 3, ultimo periodo del **D.L. 16.7.2020 n. 76, così come convertito con la L. del 11.9.2020 n. 120** (la quale prevede che si proceda alla esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2bis e 2ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque), in quanto disposizione applicabile esclusivamente per gli affidamenti tramite le procedure negoziate senza bando di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) dello stesso D.L. 16.7.2020.

A seguito dei conteggi, nella stessa seduta pubblica, il Seggio di gara approverà la graduatoria finale che vedrà al primo posto la migliore offerta non esclusa, cioè quella che più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia determinata in base al procedimento indicato ai commi 2 e 2-bis del Codice. Avendo optato di avvalersi della facoltà prevista dall'art 97 comma 8 del Codice, non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art 97. Il Seggio di gara trasmetterà quindi l'esito della sua seduta al Responsabile del procedimento per la verifica di cui all'art 95 comma 10 ultimo periodo, all'esito della quale il RUP stesso formulerà alla Stazione Appaltante la proposta di aggiudicazione.

Sono previste due distinte metodologie di calcolo (ovvero – un solo sistema di calcolo, caratterizzato dalla presenza di alcune variabili):

- l'una – disciplinata dal comma 2 dell'art. 97 del Codice – che trova applicazione quando il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15 (quindici) e

- l'altra – prevista dal comma 2-bis dell'art. 97 del Codice– da utilizzare se il numero delle proposte è inferiore a 15 (quindici).

Si precisa che sia la soglia di anomalia che i calcoli intermedi sono arrotondati alla **nona cifra decimale**. L'arrotondamento avviene con metodo matematico: se il decimale successivo a quello di arrotondamento è inferiore o uguale a 4 si arrotonda per difetto; se il decimale successivo a quello di arrotondamento è uguale o superiore a 5 si procede all'arrotondamento per eccesso.

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 97 del Codice, non verranno utilizzati i sistemi di calcolo di cui ai commi 2 e 2-bis del Codice, se le offerte ammesse sono meno di 5 (cinque), ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle offerte ai sensi del comma 6 dell'art. 97 del Codice.

In caso di offerte ammesse **inferiore a 5 infatti**, è comunque sempre fatta salva la facoltà da parte del RUP di richiedere l'attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria qualora, in base a specifici elementi o circostanze emergano fondati dubbi sull'affidabilità o la congruità della stessa. Visto quanto indicato al paragrafo 5.3 della linea guida **ANAC n. 3 aggiornate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1007 del 1/10/2017**, si precisa che, in caso di attivazione del sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta prima in graduatoria, tale verifica è rimessa direttamente al RUP. In tal caso gli operatori economici saranno tenuti, ai sensi dell'art 97 comma 1 del Codice, a fornire al RUP tutte le spiegazioni e giustificazioni da questo richieste. Il RUP formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti della miglior offerta non ritenuta anomala, previa verifica in ogni caso del costo della manodopera di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. L'operatore economico primo in graduatoria dovrà rispondere alla richiesta di verifica sui costi della manodopera **entro 5 (cinque) giorni dalla stessa richiesta**.

Si segnala che qualora il concorrente primo in graduatoria non risponda **immotivatamente, in sede di eventuale verifica di congruità, alla richiesta di giustificazione dell'offerta**, tale comportamento sarà ritenuto dalla Stazione appaltante lesivo della garanzia di trasparenza e correttezza della gara. Il comportamento omissivo potrebbe infatti essere strumentale ad una modifica della graduatoria e/o allo scorrimento della stessa a favore di altro concorrente in una fase in cui le offerte economiche sono già tutte note. Tale comportamento – che sostanzialmente verrà equiparato alla volontà di sottrarsi all'impegno preso con la presentazione dell'offerta ed al mantenimento della stessa per il termine stabilito nei documenti di gara – **sarà sanzionato con l'escussione della garanzia provvisoria** e, qualora ritenuto necessario in relazione alla specificità del caso, anche segnalazioni alle autorità competenti (Procura della Repubblica e ANAC).

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per la formulazione della proposta di aggiudicazione da parte del RUP che il concorrente fornisca**, entro i termini indicati dal RUP, **tutte le eventuali informazioni che saranno richieste per la verifica di cui al secondo periodo del citato comma 10 dell'art. 95 del codice, in relazione al costo della manodopera e relative al rispetto dei minimi salariali retributivi**.

19. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

19.1. L'Amministrazione, provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta che sarà formulata dal RUP sulla base della graduatoria finale approvata dal Seggio di gara.

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica sulla sussistenza delle condizioni di partecipazione e sulla sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti paragrafi 6 e 7. La verifica avverrà nei confronti del concorrente aggiudicatario ai sensi e con le modalità di cui all'art. 85, comma 5 del Codice.

In ogni caso, viene considerata **condizione necessaria e imprescindibile per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione**, da parte del competente dirigente del Servizio Appalti e Contratti, che il concorrente nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione fornisca tutte le informazioni necessarie alla stazione appaltante per avviare le verifiche sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del codice e di tutte le altre condizioni e criteri stabiliti dal presente disciplinare qualora non immediatamente desumibili da certificazioni acquisibili d'ufficio dalla stazione appaltante (ad esempio ed a titolo esemplificativo, ai fini dell'individuazione certa di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, dovranno essere indicati i componenti dell'organo di vigilanza se presente, in quanto non desumibili dalle visure ordinarie CCIAA oppure nel caso in cui l'operatore non abbia l'organo di vigilanza dovrà essere prodotta specifica dichiarazione al riguardo).

Le suddette informazioni dovranno essere rese – al fine del rispetto dei tempi programmati per lo svolgimento della presente procedura di aggiudicazione – **entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla specifica lettera di richiesta della stazione appaltante**. Qualora non fornite entro il suddetto termine, la stazione appaltante assegnerà **un ulteriore termine perentorio di 2 giorni lavorativi**, decorsi infruttuosamente i quali, **procederà con l'esclusione dalla gara del concorrente**.

L'amministrazione, in autovincolo, si impegna ad **aggiudicare l'appalto entro il termine di 4 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara** ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con la Legge 11 settembre 2020 n. 120.

Consolidamento della graduatoria

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, si precisa che relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (o cristallizza), viene considerata coincidere con l'adozione della determinazione di aggiudicazione, sia essa o meno efficace, da parte del competente Dirigente della stazione appaltante. In sostanza nella presente procedura di gara vengono recepite le linee interpretative contenute, fra le tante, nelle sentenze C.d.S. sez. III, 5 ottobre 2016 n. 4107, .TAR Sicilia del 1^a agosto 2016, n. 1989 che, seppur riferite a fattispecie disciplinate dall'abrogato d.lgs. 163/2006 e s.m.i., rimangono attuali in quanto il tenore letterale dell'art. 38, comma 2-*bis*, ultimo periodo del d.lgs. 163/2006 come introdotto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 114 del 2014 è sostanzialmente identico al sopra citato comma 15 dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016.

Verifica dei requisiti

La verifica del possesso delle condizioni di partecipazione e dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara, avverrà per quanto possibile attraverso l'utilizzo della BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) gestita dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta agli enti interessati qualora il sistema della BDNCP presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. Per iconcorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei requisiti sopra indicati deve essere inserita dal concorrente nel sistema della BDNCP e, nello specifico, nel FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico). Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita.

Termini di vincolatività delle offerte

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 300 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

19.2. Stipulazione del Contratto

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Si rammenta che ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legge di cui sopra, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso qualora imputabili all'operatore economico, **costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto** per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della stipula del contratto, l'appaltatore dovrà sottoscrivere la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi" allegata al capitolato speciale di appalto sotto la lettera B), in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (G.U. n. 159 del 10 luglio 2012) al fine di consentire il monitoraggio da parte della stazione appaltante della conformità ai predetti standard, osservando le disposizioni dell'art. 59 del Capitolato stesso.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente ulteriore documentazione e dichiarazioni:

a) "omissis" (nel caso sia indicata la terna dei subappaltatori);

b) garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice nei termini e con le modalità ivi previste, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c) comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'appalto, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c1) comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 utilizzando i modelli che verranno allegati dalla stazione appaltante alla specifica lettera di richiesta, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

c2) presentazione del piano operativo di sicurezza (POS) che dovrà, in ogni caso, essere corretto / completato / integrato con le specifiche richieste del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del RUP, entro il termine di **30 giorni** dalla lettera di richiesta;

d) polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

e) rimborso delle spese delle pubblicazioni, laddove previste in relazione all'importo dell'appalto, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta;

f) pagamento delle spese contrattuali, entro il termine di **15 giorni** dalla lettera di richiesta.

Si precisa che, la mancata produzione nei termini sopra indicati:

- della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del codice di cui al precedente punto **b)**;

- della comunicazione ai sensi del DPCM 187/1991 di cui al precedente punto **c)** e della comunicazione ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e degli artt. 2 e 3 del D.M. 145/2000 di al precedente punto **c1**;

- **del piano operativo di sicurezza (POS)** di cui al punto **c2**;

- **della polizza assicurativa** ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Capitolato Speciale di Appalto di cui al precedente punto **d)**,

se non immediatamente sanata, **entro 3 giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione.**

Anche il mancato pagamento delle spese contrattuali di cui al precedente punto **f)** potrà essere considerata come causa di decadenza dell'affidamento o revoca dell'aggiudicazione qualora comporti ritardi della stipulazione del contratto valutati come non accettabili da parte della stazione appaltante.

Entro 6 mesi dalla conclusione del contratto gli operatori economici dovranno produrre la seguente documentazione:

1) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, **non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale**, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta (art. 47 comma 3 DL 31 maggio 2021 n. 77, conv. In L. 29 luglio 2021, n. 108). L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2) gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali **sanzioni e provvedimenti** imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte (art. 47 comma 3-bis DL 31 maggio 2021 n. 77, conv. In L. 29 luglio 2021, n. 108). L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Tenuto conto del parere del MIMS n. 1203/2022, per "conclusione del contratto" si intende il momento di stipula del contratto (art. 1326 c.c.).

19.3. L'aggiudicatario dovrà presentarsi alla data che sarà concordata con i competenti uffici della stazione appaltante per la stipulazione del contratto. In caso di mancata presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura.

19.4. In caso di mancata stipula del contratto per sopravvenuta carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della garanzia per la partecipazione alla procedura ed alla dichiarazione di decadenza dall'aggiudicazione stessa.

19.5 omissis.

19.6. In caso di mancata stipulazione del contratto nelle ipotesi configurate ai precedenti punti 19.2., 19.3., 19.4., la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto e stipulare il contratto con l'operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria delle offerte. Si precisa che in tutti questi casi e successivamente all'aggiudicazione, la graduatoria si considererà consolidata (e quindi non si effettueranno più calcoli o riparametrazioni laddove previste, ma si procederà semplicemente ad uno scorrimento della graduatoria stessa).

Coerentemente a quanto sopra esposto si precisa che, **anche nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 110 del Codice**, la graduatoria di riferimento rimane quella risultante dall'originaria aggiudicazione.

19.7. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art 32 comma 14 del Codice, mediante **atto pubblico in modalità elettronica**.

19.8. Si ribadisce che **sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali (compresi tutti gli oneri fiscali ed i diritti di segreteria qualora dovuti) nessuna esclusa** che, da una stima effettuata, **si presume possano ammontare ad € 2.800,00** nonché **le spese per le pubblicazioni** ai sensi di legge anticipate dalla stazione appaltante del bando e degli avvisi degli esiti di gara, che si stimano in circa complessive euro 2.300,00.

19.9. Il contratto verrà stipulato nel termine di **120 giorni** - salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario - che decorre **dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace** ai sensi dell'art 32 comma 7 del Codice e comunque non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, fatti salvi gli affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b) del codice, per i quali il termine dilatorio predetto non si applica.

19.10. Ai sensi dell'art 103 comma 7 del Codice, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'appaltatore dovrà presentare al RUP una polizza di assicurazione avente le caratteristiche di cui all'**art. 37 del Capitolato speciale di appalto**.

19.11. Sarà materialmente allegato al contratto per farne parte integrante e sostanziale, l'elenco prezzi unitari ed il capitolato speciale di appalto. Tutti i restanti elaborati di progetto a base di gara **formeranno parte integrante del contratto ancorché non verranno materialmente allegati ad esso**.

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ravenna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali avverrà secondo le norme del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati di seguito «**Regolamento**» e del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "**Codice in materia di protezione dei dati personali**", così come integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (in G.U. 4 settembre 2018 n. 205), nel rispetto della dignità umana, dei diritti e delle libertà fondamentali della persona.

I dati raccolti saranno trattati prevalentemente con strumenti informatici e telematici ed episodicamente con modalità cartacee, per le finalità previste dal Regolamento, in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "**Regolamento UE**"), la stazione appaltante fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

In relazione alle attività svolte nell'ambito del presente affidamento, si segnala che:

- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della redazione e della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Natura del conferimento

Il concorrente è tenuto a fornire i dati alla Stazione Appaltante/Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Per correttezza e trasparenza si informano gli operatori economici che il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla

partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. I "dati personali relativi a condanne penali e reati" o a connesse misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 10 Regolamento UE, sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile in materia di appalti (ai sensi dell'art. 2-octies del Codice in materia di protezione dei dati personali).

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali e richieste dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale della stazione appaltante che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici della Stazione Appaltante/Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla Stazione Appaltante/Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente alla gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito "profilo del committente" della Stazione Appaltante/Amministrazione, sezione "Amministrazione Trasparente".

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo della gestione della procedura, nonché successivamente, per finalità di archiviazione a tempo indeterminato.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

In generale, non è applicabile la portabilità dei dati di cui all'art. 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Titolare del trattamento

Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, titolare del trattamento è il Comune di Ravenna, rappresentato ai fini previsti dal Regolamento, dal Sindaco pro tempore e Responsabile della protezione dati (RPD) è Lepida Spa.

Consenso del concorrente/interessato

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte della Stazione Appaltante/Amministrazione per le finalità sopra descritte.

Il Dirigente
Dott. Paolo Neri
documento firmato digitalmente